MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)
PROT. n° 0014851
143/032101.01.4113.149

Roma, 11 novembre 2011

OGGETTO: Richiesta in merito alle tecnologie ed alle modalità di prova di tenuta idraulica periodica nei serbatoi e nelle tubazioni presenti negli impianti di distribuzione di prodotti petroliferi per uso autotrazione (distributori stradali di gasoli e benzine). Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si rappresenta che:

1. per i serbatoi esistenti, privi del sistema di rilevamento in continuo, in analogia a quanto stabilito dal DM 29/11/2002 per le nuove installazioni e nello spirito sotteso dall'abrogato art. 11 del DM 24/05/1999 n. 246, si ritiene auspicabile una verifica di tenuta da effettuarsi ogni anno; corre l'obbligo evidenziare che tale previsione tuttavia, attiene le competenze dell'autorità preposta alla tutela dell'ambiente. Le modalità di prova per i controlli in argomento ed i relativi requisiti richiesti devono essere riferibili a metodi riconosciuti a livello internazionale o nazionale, quali ad esempio, quelli riportati nei Manuali UNICHIM "Prove di tenuta sui serbatoi interrati", nel rispetto delle condizioni di applicabilità ed eventuali limitazioni ivi indicate;
2. i serbatoi interrati, nelle nuove installazioni devono essere progettati ed installati in conformità alla regola dell'arte applicabile ed assicurare gli obiettivi di sicurezza indicati all'art. 2 comma 1 del D.M. 29/11/2002 ed essere al contempo realizzati nelle tipologie costruttive dettagliatamente descritte al comma 2 dello stesso articolo. Considerato che le modalità costruttive adottate, in applicazione del D.M. 29/11/2002, per i serbatoi di nuova installazione negli impianti di distribuzione carburanti, assicurano il conseguimento dell'obiettivo di sicurezza che era sotteso dalla prova di tenuta in pressione dei serbatoi prevista dal decreto del 1934, si ritiene che detta prova possa essere omessa al momento dell'installazione di detti serbatoi e non più ripetuta nel tempo. Resta comunque fermo il rispetto delle indicazioni normative di cui all'art.3 del D.M. 29/11/2002;
3. per quanto concerne la certificazione delle apparecchiature adottate per l'esecuzione delle prove, essendo le stesse utilizzate in atmosfera potenzialmente esplosiva, devono essere dotate di marcatura CE e da quant'altro richiesto da D.P.R. 126/1998.

Parere della Direzione Regionale

Si inoltra il quesito del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza relativo alla tematica in oggetto.

Per quanto attiene al merito del chiarimento, questa Direzione ritiene che per il punto 1) una verifica periodica della tenuta dei serbatoi e tubazioni possa essere richiesta, ad esempio a ciascun rinnovo del CPI.

Per i punti 2) e 3) non si ritiene di esprimere un parere, eventualmente considerando che le prove in pressione proposte all'art. 64 del DM 31/7/1934, così come peraltro le tecnologie costruttive dei serbatoi, esprimevano il livello tecnologico dell'epoca, ritendosi possibile accogliere avanzamenti tecnologici e sistemi innovativi per la tenuta, rimanandosi al parere della competente Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica per gli aspetti normativi/certificativi.

Parere del Comando

Nell'ambito delle attività istituzionali di verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti di cui all'oggetto, esistenti sul territorio di questa Provincia, vengono richieste prove di tenuta idraulica dei serbatoi interrati e delle tubazioni in pressione degli impianti di cui all'oggetto, con particolare considerazione del fatto che i serbatoi sono protetti dalla corrosione soltanto mediante rivestimenti protettivi esterni. Nella maggior parte dei casi, si tratta di serbatoi e tubazioni interrate realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 29.11.2002. e quindi privi di sistemi di contenimento e rilevamento delle perdite,

Vengono liberamente proposte da alcune aziende del settore, tecnologie di verifica di tenuta di serbatoi ed impianti che utilizzano principi diversi rispetto alla prova in pressione da effettuarsi secondo le modalità previste dal DM 31.07.1934 art 64 in funzione del tipo d'installazione del serbatoio stesso.

A titolo di esempio viene con maggior frequenza effettuata la cd "prova ad ultrasuoni" che consiste nell'applicare una depressione dell'ordine di circa 100 mbar all'interno del serbatoio isolato dall'impianto, ed effettuare un'analisi del rumore ultrasonico prodotto dall'ingresso di aria da eventuali fori presenti nel serbatoio, mediante il posizionamento di alcune sonde anche eventualmente immerse nel liquido.

Posta la rilevanza dell'argomento in esame si richiede di conoscere da Codesta Area:

1. Se sia lecito richiede ai fini di sicurezza antincendio una verifica periodica di tenuta di serbatoi e tubazioni su impianti privi di sistemi di rilevamento continuo. E se si con quale periodicità.
2. Se vi sia corrispondenze fra le prova in pressione a nuovo prevista dal DM 31.07.1934 art 64 ed altri sistemi proposti, posto che questo Comando non è a conoscenza se le varie tecnologie di prova proposte siano state normalizzate da organismi competenti italiani o europei al fine di accettazione di ogni diversa modalità di prova proposta utilizzante tecnologie specifiche.
3. Se le modalità di prova proposte, ed i relativi strumenti, vista la loro complessità intrinseca siano soggetti a certificazione, controllo e taratura.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro.